



Il disegno  
di legge per la  
protezione del lavoro  
mediante piattaforma digitale

*Comunicazione al Think Tank di GiGroup – Milano, 23 ottobre 2017*

# Una nuova forma di organizzazione del lavoro che lo potenzia, ma lo priva di tutte le protezioni

- La **disintermediazione** consente al prestatore del servizio un **migliore controllo sul proprio tempo di lavoro**
- l'utente riceve un servizio *just in time* e a minor prezzo (e ora, a differenza del passato, **tutti i lavoratori sono anche utenti**)...
- ... ma in questo modo tutte **le protezioni tradizionali del lavoro vengono messe fuori gioco**



# Sul *platform worker* gravano oneri burocratici da cui il lavoratore subordinato è esentato

- L'ordinamento esenta solo i dipendenti dai numerosi e complessi **adempimenti burocratici** cui gli autonomi sono invece soggetti
- Nascono così delle imprese che offrono ai lavoratori delle piattaforme **un rapporto di lavoro subordinato (simulato)** per:
  - sollevarli dalla burocrazia
  - offrire **copertura previdenziale**
  - e persino negoziare per loro (il contratto **Smart/Foodora** in Belgio)



# Ostacoli alle *umbrella companies* nel nostro ordinamento

- In altri Paesi europei queste imprese dunque «assumono» i lavoratori col *job on call*, **si accollano i loro costi di transazione** e addirittura **diventano il loro «sindacato»** nei confronti dell'utilizzatore
- Però si tratta di una **simulazione**: le *u.c.* non sono né creditrici né utilizzatrici della prestazione di lavoro



- In Italia, comunque, la loro funzione è inibita dall'ordinamento (per via delle restrizioni al lavoro intermittente)
- Occorre invece **favorire l'attività** delle *umbrella companies*...
- ... ma anche **proteggere i *platform workers*** che non se ne vogliono o possono avvalere

# Quale protezione possibile per i «dependent contractors»?

- **Negli USA** (Harris e Krueger 2017; prime sentenze in California) sembra affermarsi l'orientamento a riconoscerli come *tertium genus* per esentarli dal divieto di coalizione e consentire l'applicazione del *minimum wage*



- **In UK** stesso discorso: sono riconosciuti (sent. Uber 2016 e Pimlico 2017) come *workers*, ma non come *employees*



# Il contenuto del disegno di legge 5 ottobre 2017 n. 2934

Il disegno di legge propone di aggiungere tre articoli alla **legge sul lavoro autonomo n. 81/2017**:

- Art. 17-*bis*: detta la **nozione** di lavoro mediante piattaforma digitale
- Art. 17-*ter*: istituisce il «**contratto di assistenza e protezione mutualistica**» tra l'umbrella company e il *platform worker*
  - consentendo l'apertura della posizione Inps e Inail
  - prevedendo la copertura del Fondo di Garanzia (e relativa contribuzione)
  - attribuendo al credito del lavoratore il primo grado di privilegio
- Art. 17-*quater*: in difetto del contratto di cui all'art. 17-*ter*, i compensi vengono pagati mediante **interfaccia tra la piattaforma digitale e quella dell'Inps** per il lavoro occasionale, con un **minimo** e la contrib. previdenz.

# Articolo 17-*bis*

## Lavoro per mezzo di piattaforme digitali

Ai fini del presente articolo, si intende per lavoro autonomo mediante piattaforma digitale l'attività svolta da prestatori di lavoro autonomo che, non essendo iscritti ad albi od ordini professionali e non essendo assoggettati a un regime di previdenza obbligatoria, **offrono i propri servizi in rete mediante appositi siti specializzati e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi** provenienti da uno o più committenti.

## Articolo 17-ter

# Contratto di assistenza e protezione mutualistica

1. I lavoratori di cui all'articolo 17-bis, quando non appartengano a categorie per le quali sia in vigore un regime di previdenza obbligatoria, possono stipulare con una società di capitali o cooperativa **un contratto che preveda l'incasso da parte della società stessa dei compensi relativi all'attività di lavoro mediante piattaforma e il pagamento da parte della società dei compensi stessi ai lavoratori secondo modalità tendenti ad assicurare continuità del reddito**, dedotta una quota di servizio contrattualmente determinata, nonché la contribuzione previdenziale, destinata alla Gestione Speciale dell'Inps, al Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nonché all'Inail, nelle misure che verranno stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Lo stesso contratto di cui al comma 1 può essere stipulato anche da chiunque svolga attività di lavoro autonomo con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 17-bis. In questo caso, se il lavoratore autonomo è soggetto a un regime di previdenza obbligatoria di categoria, la società titolare del contratto di assistenza e protezione mutualistica provvede al pagamento dei contributi all'ente previdenziale competente, nella misura prevista per la generalità degli appartenenti alla categoria. *[segue]*



## Articolo 17-ter

# Contratto di assistenza e protezione mutualistica

(segue)

3. Il **regime fiscale** dei compensi incassati dalla società in attuazione del contratto di cui al comma 1 è **lo stesso che si sarebbe applicato** se i compensi medesimi fossero stati incassati direttamente dal prestatore di lavoro autonomo.

4. In caso di **insolvenza della società** che ha stipulato il contratto di cui al comma 1, il lavoratore ha **diritto alla garanzia prestata dal Fondo** di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nelle forme e alle condizioni di cui all'articolo 2-*bis* della stessa legge, in riferimento a quanto maturato a suo credito nei confronti della società nei 90 giorni precedenti alla dichiarazione di insolvenza.

5. I crediti del lavoratore nascenti dal contratto di cui al comma 1 hanno il **grado di privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1**, del Codice civile.

## Articolo 17-*quater*

# Pagamento dei compensi e della contribuzione previdenziale mediante la apposita piattaforma Inps nei casi in cui non sia stato attivato un contratto di assistenza e protezione mutualistica

1. Qualora i lavoratori di cui all'articolo 17-*bis* non stipulino il contratto di cui all'articolo 17-*ter*, e non appartengano a ordini, albi o elenchi professionali per i quali operino apposite Casse di previdenza, **i loro compensi sono pagati mediante la piattaforma Inps di cui al comma 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50**, come convertito in legge dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, stabilisce l'aliquota del compenso lordo destinata alle assicurazioni per vecchiaia, invalidità e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo stesso ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Presidente dell'Inps, emana le disposizioni relative alle modalità con cui le piattaforme digitali devono interfacciarsi con la piattaforma Inps, ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

2. Con lo stesso decreto di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, il ministro stabilisce il **compenso minimo orario** tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a tutti i livelli, ma comunque in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il funzionamento corretto del mercato del lavoro nel segmento specifico, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. **Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non è definita o misurata in ragione del tempo, si tiene conto dell'impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.**

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 **non sono gravati da ritenuta d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito** delle persone fisiche. Il percettore è tenuto a denunciare i compensi ricevuti, quando essi, cumulati con eventuali redditi di altra fonte, superino la soglia minima di imponibilità.



**Grazie per la vostra attenzione**

Queste slides si possono scaricare dal sito [www.pietroichino.it](http://www.pietroichino.it)